



COMUNE DI PALMA CAMPANIA

Provincia di Napoli

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA

CONCESSIONE DI PROVVIDENZE ECONOMICHE

E DEL PATROCINIO DEL COMUNE

**PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI RIVOLTE ALLA
COMUNITA'**

Approvato con Deliberazione Consiliare n. 58 del 10.09.2013

Modificato con deliberazione consiliare n. 67 del 31.10.2014

ART. 1 – OGGETTO

Il presente atto disciplina i criteri generali e le modalità ai quali l'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, deve attenersi per la concessione di sovvenzioni e contributi finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici nei settori della cultura, della tutela ambientale, dello sport e spettacolo, ovvero per attività di contenuto culturale, civile, sociale, sportivo e del tempo libero, di particolare rilevanza per il Comune di Palma Campania, che tutelino e ripercorrano tradizioni, eventi storici, usi e costumi locali che contribuiscano alla tutela e salvaguardia del patrimonio e del territorio comunale e che coinvolgano attivamente la popolazione.

ART. 2 – FINALITA'

Il Comune di Palma Campania riconosce alle attività di cui all'art. 1, un preminente interesse pubblico quale strumento di progresso civile e sociale, di sviluppo occupazionale ed economico, di promozione della comunità. Nell'ambito delle competenze e dei principi statutari valorizza la funzione di promozione sociale, di servizio e di innovazione perseguita dalle associazioni senza fini di lucro aventi finalità tese al bene comune.

L'Amministrazione Comunale intende, con l'erogazione delle provvidenze nelle forme previste dal presente regolamento, qualificare la propria azione organica in campo culturale, sportivo e di spettacolo sostenendo iniziative rientranti tra le funzioni istituzionali del Comune che quest'ultimo svolge normalmente attraverso l'opera di terzi, realizzate nell'esclusivo interesse della comunità, anche alla luce del principio di sussidiarietà orizzontale, di cui all'art. 118 della Costituzione. Ciò al fine di realizzare diffusamente nell'ambito territoriale interventi capaci di favorire la omogenea crescita socio-culturale della popolazione residente.

ART. 3 – DESTINATARI

Sono destinatari del presente regolamento le Associazioni, Comuni, Comunità Montane ed altri Enti Pubblici o privati, Università, Associazioni, Istituzioni e soggetti privati che, per notorietà e struttura sociale possedute, danno garanzia e validità delle iniziative.

La concessione di benefici economici può essere disposta dall'Amministrazione solo a favore delle associazioni iscritte nell'albo delle associazioni e alle istituzioni pubbliche.

ART. 4 – FINANZIAMENTO

Il Consiglio Comunale, in sede di approvazione del bilancio annuale, determina l'ammontare complessivo degli stanziamenti destinati al finanziamento di contributi oggetto del presente regolamento. Entro 90 giorni dall'approvazione definitiva del bilancio di previsione annuale, la Giunta Comunale, con apposita deliberazione, emana le direttive per l'assegnazione dei contributi medesimi in virtù di ciò che dispone il presente regolamento.

ART. 5 – TIPOLOGIA E NATURA DELLE PROVVIDENZE

Gli interventi del Comune relativi alle concessioni di benefici economici possono avvenire mediante l'assegnazione di contributi economici, esenzioni o concessioni.

- a) Contributi economici

L'Amministrazione Comunale stanziava ogni anno nel proprio bilancio, secondo le disponibilità finanziarie, somme destinate alla concessione di contributi e sovvenzioni alle associazioni iscritte nell'Albo delle associazioni e alle istituzioni pubbliche.

Il contributo economico concesso dall'Amministrazione per lo svolgimento di un'attività o iniziativa determinata non può superare il 50% della spesa complessiva realmente sostenuta e/o indicato nella documentazione presentata e comunque non può essere superiore al disavanzo tra entrate e uscite dell'iniziativa ammessa al finanziamento. L'Amministrazione può eccezionalmente derogare a tale limite solo per specifiche attività ritenute particolarmente rilevanti per il prestigio del Comune di Palma Campania.

Sono escluse da contributo economico quelle iniziative che prevedano il pagamento di terzi per l'accesso all'iniziativa, a meno che la stessa non sia a scopo benefico.

b) Esenzioni

La tassa di occupazione di suolo pubblico e la tassa di affissione dei manifesti rientrano tra le esenzioni di cui far richiesta nell'ambito delle attività progettuali. Le associazioni iscritte all'Albo delle Associazioni del Comune di Palma Campania sono esentate dal pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e della tassa di affissione dei manifesti ma sono tenute a farne comunicazione agli uffici competenti ed al Sindaco.

c) Concessioni

Riguardano l'uso temporaneo a titolo gratuito di beni mobili e immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature comunali, nonché del teatro comunale.

ART. 6 – PROCEDURA PER LA RICHIESTA DELLE PROVVIDENZE

Le richieste di ammissione alle provvidenze devono essere presentate con le modalità previste dall'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Per ottenere i contributi economici ordinari previsti dall'art. 5, i soggetti interessati dovranno presentare la richiesta di contributo su apposita modulistica entro il 31 marzo di ogni anno.

La Giunta Comunale delibererà la concessione e l'entità del contributo, previa valutazione delle relative consultazioni, qualora istituite.

ART. 7 – ISTRUTTORIA

Le richieste di provvidenze finanziarie sono assegnate per l'istruttoria all'Ufficio competente, che provvede alla verifica ed al riscontro della documentazione prodotta ed alla verifica della corrispondenza della richiesta con gli indirizzi di cui all'art. 8.

Il responsabile del procedimento redige apposita proposta motivata di provvedimento da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale.

ART. 8 – CRITERI DI VALUTAZIONE E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI

La Giunta Comunale, in base agli indirizzi, alle risorse disponibili, al numero delle domande ammissibili e conduzione dell'istruttoria, predispone il piano di riparto con riferimento ai seguenti criteri generali:

- a) Coerenza dell'attività con le finalità che le leggi, lo statuto e i regolamenti assegnano al Comune, nonché con i programmi dell'Amministrazione;
- b) grado di coinvolgimento sociale conseguente alla realizzazione dell'iniziativa;
- c) valorizzazione della realtà, delle risorse e delle tradizioni locali;
- d) rilevanza sociale, culturale, civile, storica, sportiva ecc.;
- e) dimostrazione di precedenti analoghi programmi portati a termine;
- f) valenza e ripercussione territoriale locale, regionale o nazionale.

La rispondenza a uno o più di tali criteri sarà riportata sinteticamente nella proposta di deliberazione relativa all'erogazione del contributo.

ART. 9 – MODALITA' DI EROGAZIONE

La liquidazione del contributo economico avviene integralmente a consuntivo dell'iniziativa, della manifestazione, dell'attività ed è disposta con disposizione del Responsabile del settore competente. A conclusione dell'attività o dell'iniziativa, e comunque non oltre novanta giorni dalla data predetta, il soggetto beneficiario deve presentare: a) relazione dell'attività svolta; b) consuntivo delle spese sostenute relativamente al contributo concesso dall'Amministrazione Comunale, corredato da idonea documentazione (fatture, ricevute fiscali, ecc.); c) dichiarazione sui contributi già ottenuti o ufficialmente promessi da altri enti e istituzioni nonché sulle istanze di contributo già presentate o che intende presentare ad altri enti e istituzioni; d) dichiarazione di tutte le spese sostenute e le entrate conseguite per l'iniziativa oggetto del contributo; e) indicazione della modalità di incasso prescelta per la liquidazione del contributo/sovvenzione richiesti e della persona abilitata a quietanzare (con l'indicazione di tutti i dati anagrafici: nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo e codice fiscale).

Le spese ammissibili sono così rappresentate: Spese effettivamente sostenute, intestate al beneficiario del contributo, regolarmente documentate e risultanti pagate in tempi immediatamente precedenti o comunque susseguenti alla data di svolgimento della manifestazione. Sono riconosciute ammissibili quali spese dirette di svolgimento: a) il fitto per l'utilizzo, per i soli scopi della manifestazione, di locali, impianti o strutture; b) le spese di allestimento dei medesimi locali, impianti o strutture (addobbo, scenografie, opere grafiche, drappeggio, montaggio, smontaggio, ecc.); c) le spese di noli di attrezzature e strumentazioni e attrezzature tecniche, artistiche e/o sportive strettamente necessarie alla manifestazione; d) le spese per la sola pubblicità e divulgazione della manifestazione (inserzioni, manifesti, stampa, video, ecc.); e) le spese derivanti dai diritti d'autore; f) eventuali premi e riconoscimenti; g) eventuali compensi ufficiali per i soli relatori, conferenzieri, artisti, gruppi artistici, ecc., la cui prestazione fa parte del programma approvato; h) altre spese, se ritenute di diretta imputazione allo svolgimento della manifestazione (da dettagliare e specificare); per le manifestazioni sportive sono di diretta imputazione allo svolgimento della manifestazione: tasse federali, spese per gli arbitri e ingaggi degli atleti; i) Compensi ad altri organismi, se non derivanti da prestazioni artistiche oppure di carattere specialistico che esulano dalla capacità istituzionale e tecnico - organizzativa del soggetto beneficiario e sempre che risultino indispensabili e correlate al buon fine della manifestazione, nonché sostenute previo esame di preventivi e di tariffario.

ART. 10 – CONTROLLI

L'Amministrazione procede ad effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate dai soggetti richiedenti.

Qualora le dichiarazioni rese risultino false il dichiarante sarà sottoposto alle sanzioni previste dal Codice Penale ed il contributo verrà revocato.

ART. 11 – RESPONSABILITA' VERSO TERZI

Il Comune rimane estraneo a qualsiasi rapporto di obbligazione che si costituisca tra i soggetti beneficiari ed i terzi. Il Comune non assume, direttamente e/o indirettamente, alcuna responsabilità in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni o iniziative alle quali abbia concesso benefici, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti o associazioni che ricevano dal Comune stesso i suddetti benefici.

L'uso irregolare o improprio di attrezzature o impianti di proprietà comunale concessi ai soggetti di cui all'art. 3, non può comportare responsabilità alcuna del Comune nell'eventualità di danni a persone o cose.

ART. 12 – DECADENZA

I soggetti assegnatari delle provvidenze, di cui al presente regolamento, decadono dal diritto di ottenerle ove si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) non sia stata realizzata o svolta l'attività per la quale la provvidenza era stata assegnata;
- b) non venga presentata entro i termini la documentazione prescritta all'art. 9;
- c) siano intervenute modifiche del programma tali da alterare sostanzialmente l'iniziativa proposta;
- d) non venga evidenziato negli atti e nelle manifestazioni esteriori il concorso del Comune nel finanziamento dell'attività/iniziativa.

Tutti i provvedimenti attuativi del presente regolamento sono altresì pubblicizzati con le stesse modalità.

ART. 13 – PATROCINIO

Il patrocinio rappresenta una forma importante di riconoscimento mediante il quale l'Amministrazione comunale esprime la sua simbolica adesione ad un'iniziativa di carattere ed importanza per la città ed il suo territorio, ritenuta meritevole di apprezzamento per le sue finalità.

Con il patrocinio è possibile utilizzare il logo del Comune.

Il patrocinio comunale è concesso dalla Giunta comunale su proposta del Sindaco o dell'Assessore competente per materia o dell'ufficio competente.

Il patrocinio è concesso ad Associazioni, Comuni, Comunità Montane ed altri Enti Pubblici o privati, Università, Associazioni, Istituzioni e soggetti privati che, per notorietà e struttura sociale possedute, danno garanzia e validità delle iniziative.

Non sono ammesse al Patrocinio manifestazioni o iniziative di carattere:

- partitiche o sindacali;
- lucrative;

- palesemente non coincidenti con finalità del Comune;
- risultino negative sull'immagine dell'Amministrazione

ART. 14 – CRITERI DI CONCESSIONE DEL PATROCINIO

Il patrocinio può essere concesso soltanto a quelle iniziative e manifestazioni che coinvolgano parte o tutto il territorio comunale o abbiano una rilevante ricaduta per il territorio e la comunità comunale e che rappresentino almeno una delle seguenti caratteristiche:

- siano pertinenti ai settori di attività di competenza dell'Ente;
- siano corrispondenti alle esigenze di particolare valore sociale, morale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo ed ambientale che il Comune rappresenta.

La concessione di patrocinio non comporta spese a carico del Bilancio dell'Ente.

ART. 15 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PATROCINIO

Le domande di patrocinio devono essere trasmesse all'Ufficio di competenza, su apposita modulistica, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.

Le associazioni iscritte all'Albo delle Associazioni del Comune di Palma Campania devono trasmettere la domanda di patrocinio all'ufficio di competenza, su apposita modulistica, almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.

In casi eccezionali, valutata la validità dell'evento o iniziativa proposti, la Giunta può accogliere la richiesta di patrocinio prescindendo da tali termini.

Le domande di patrocinio devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente o dal soggetto richiedente e devono illustrare contenuti, fini, tempi e modalità di svolgimento delle iniziative. I soggetti che beneficiano del patrocinio sono di norma autorizzati all'uso del logo.

La richiesta di concessione di patrocinio viene opportunamente istruita e proposta dall'ufficio di competenza alla Giunta per le conseguenti decisioni.

Art. 16 - MATERIALE PUBBLICITARIO E USO DEL LOGO

Con la concessione del Patrocinio gli organizzatori delle manifestazioni acquisiscono il diritto di farne menzione in tutti gli stampati e di fregiare i medesimi con lo Stemma del Comune e l'indicazione "Con il patrocinio del Comune di Palma Campania", limitatamente al periodo della manifestazione. La bozza di detto materiale dovrà essere preventivamente visionata prima della stampa e diffusione dall'Ufficio competente comunale.

ART. 17 – APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento non trova applicazione nei casi disciplinati da norme specifiche regionali e dello Stato.

ART. 18 – PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Comunicazione dell'avvenuta approvazione del presente regolamento e di tutte le eventuali future modifiche viene data tempestivamente alla cittadinanza con l'impiego degli strumenti di informazione ritenuti più efficaci e capillari.

ART. 19 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento entra in vigore all'intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione del medesimo.

Sono abrogate le norme precedentemente adottate in contrasto con il presente Regolamento.